



Provincia *di* Biella

AVVISO PUBBLICO

Biella, data del protocollo

Oggetto:	Avviso per la presentazione delle candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella e Vercelli.
-----------------	---

SI COMUNICA

che l'attuale composizione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito, Fondazione) scadrà, per compiuto mandato, alla data di approvazione del bilancio 2023 (da effettuarsi entro il termine massimo del 30 aprile 2024);

che alle Province di Biella e Vercelli, di concerto, è demandato il compito di designare una terna di candidati, nel cui ambito Fondazione Cassa di Risparmio di Torino provvederà alla nomina di un componente, in applicazione degli articoli 12 e 13 del vigente Statuto della Fondazione (allegato in forma integrale al presente) che disciplina composizione e procedura di nomina;

Per individuare i possibili candidati, da inserire nella terna designata, di concerto con la Provincia di Vercelli, nel rispetto delle procedure di pubblicità e trasparenza indicate dal Consiglio Provinciale, viene pubblicato il presente avviso, onde raccogliere le manifestazioni di interesse.

PREMESSO CHE:

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

“Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del territorio, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. In tale ambito la Fondazione sceglie ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Indirizzo un massimo di cinque settori rilevanti. La scelta di tali settori ed eventuali modificazioni verrà comunicata all'Autorità di Vigilanza dandone adeguata pubblicità.

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di prevalente operatività.

3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.

4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art. 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. [...]

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) *il Consiglio di Indirizzo;*
- b) *il Presidente;*
- c) *il Consiglio di Amministrazione;*
- d) *il Collegio Sindacale;*
- e) *il Segretario Generale.*

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

8.1 - Professionalità dei componenti gli organi della Fondazione

1. *I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.*

2. *Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. A tal fine, tanto le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione quanto le norme di funzionamento degli organi medesimi, devono intendersi funzionali alla salvaguardia dei principi di indipendenza e terzietà della Fondazione, di cui il Presidente della stessa è primo garante. I componenti degli organi della Fondazione concorrono altresì, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.*

8.2 - Rispetto dell'equilibrio tra i generi

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

8.3 - Requisiti di onorabilità

1. *I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.*

2. *Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati privi dei requisiti di onorabilità. La terna con candidati privi dei requisiti di onorabilità si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.*

8.4 - Cause di ineleggibilità e incandidabilità

1. *Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque, decadono dalla stessa:*

- a) *il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;*

- b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;
- d) coloro che ricoprono la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprono incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprono o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;
- h) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione.

2. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.

3. Non possono essere inseriti nelle terne di candidatura di cui al successivo art. 13 candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), c), d) e g) del precedente comma 1 o previste dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.5 - Cause di incompatibilità

1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:

- a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;
- b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;
- c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

8.6 - Conflitti di interesse

1. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

2. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti.

Art. 9 - Verifica e decadenza

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.

2. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardano.

3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti di onorabilità o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8.6 del presente Statuto comportano la decadenza dalla carica.

4. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

5. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo, siano state rimosse prima.

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designati siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni e elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati espressivi delle realtà locali attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'organo di indirizzo e le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee a una adeguata divulgazione.

2. Fermo quanto precede, dei ventidue componenti undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Asti;
- h) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella e Vercelli;
- i) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Novara e Verbania.

3. I restanti undici Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;

- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese;
- c) tre nell'ambito di tre terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
- e) uno da individuarsi, in esito alla pubblicazione di apposito bando, fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito della cooperazione e degli Enti del Terzo Settore (ETS), sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d'Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea - Philantrophy Europe Association e EVPA - European Venture Philantrophy Association mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori;
- f) quattro cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e indipendenza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica alla prima votazione, della maggioranza dei componenti in carica alla seconda ed eventuale terza votazione e della maggioranza dei Consiglieri votanti alla quarta votazione.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo designati nell'ambito di terne formate dagli Enti, dagli Organi e dalle altre Persone giuridiche indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato. L'eventuale della designazione del Consigliere precedentemente indicato nella terna, ad opera del designante, intervenuta successivamente alla nomina dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo, è priva di efficacia.

5. Ferme le competenze del Consiglio di Indirizzo, ciascun organo monitora e vigila sul rispetto della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico adottato dalla Fondazione da parte dei propri componenti. Il Presidente della Fondazione garantisce e promuove, anche all'esterno della Fondazione, l'autonomia e l'indipendenza degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Direzione.

Art. 13 - Procedura di nomina

Almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza [...]

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, [...]

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale. [...]

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi della Fondazione, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.[...]

4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. [...]"

Vista la nota trasmessa dal Presidente della Fondazione CRT, acquisita con prot. n. 27180 del 15/12/2023, con la quale veniva richiesta l'individuazione di una terna di candidati per le finalità di cui sopra;

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI INVITANO

gli interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati a proporre apposita domanda corredata da dettagliato *curriculum vitae* dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale designazione.

REQUISITI:

Occorre che i candidati, anche in applicazione delle Linee di indirizzo definite con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/03/2022, ad oggetto "*Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.*":

a) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore negli Enti Locali, nonché i requisiti di conferibilità alla carica da ricoprire ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (DCP n. 9/2022);

b) siano in possesso di requisiti di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nella attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse (art. 8.1 Statuto Fondazione);

c) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie (art. 8.3 Statuto Fondazione);

d) di non rientrare in una delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità o conflitto di interesse previsti dall'articolo 8 (in particolare, 8.4, 8.5 e 8.6) dello Statuto della Fondazione.

INVIO DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato *curriculum vitae* e dalle **dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, da rendere secondo apposito modello**, attraverso la compilazione di istanza on line, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella con la seguente modalità:

- in forma esclusivamente digitale, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/02/2024**, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione "Cosa fare per" del sito istituzionale dell'amministrazione provinciale, accessibile al link <https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php> (ricercare la tipologia

“Designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”) previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.

L'istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere designati alla carica in oggetto.

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come *supra* elencati.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i *curricula vitae* che perverranno.

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.

L'Amministrazione si riserva di rendere disponibili le manifestazioni di interesse pervenute alla Provincia di Vercelli ai fini della designazione della terna dei candidati prevista dall'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ULTERIORI INFORMAZIONI

I dati conferiti dall'interessato e raccolti dall'Amministrazione nella procedura in oggetto saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) Reg. (UE) 2016/679 nonché alla vigente normativa in materia.

Il trattamento dei dati personali, forniti dall'interessato, è finalizzato alla designazione di una terna di candidati, nel cui ambito FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella e Vercelli. In particolare, il trattamento dei dati è necessario per gestire la raccolta dell'istanza e dei dati ivi indicati, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell'interessato sono quelle indicate dall'art. 6, paragrafo 1, lett. c, GDPR, ossia: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.Lgs. 267/2000 e previsioni statutarie dei singoli enti) Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività e delle funzioni proprie dell'Amministrazione, come declinate per legge, in assenza vi sarà l'impossibilità per quest'ultima di svolgere le medesime.

I dati della terna di candidati designati, l'istanza ed il curriculum vitae, verranno trasmessi, ove necessario, alla Provincia di Vercelli ai fini della prevista designazione “di concerto”, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e precisamente, agli organismi competenti ad effettuare la nomina, secondo quanto previsto in Avviso e quanto più dettagliatamente specificato nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente avviso e comunque disponibile al portale istituzionale dell'Amministrazione, alla sezione dedicata privacy.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it.

L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati, resa ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR, è disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'area tematica Privacy (link <https://www.provincia.biella.it/homepage/privacy/informative-area-amministrativa-e-welfare>)

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sulla homepage del sito Istituzionale fino alla data di scadenza.

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-8480721 - 015-8480776.

**Il Presidente
della Provincia di Biella
(Emanuele Ramella Pralungo)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.